



# COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## ORDINANZA SINDACALE

n. 19 del 14/06/2024

### IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

**OGGETTO** : ordinanza di divieto  
asporto di bevande alcoliche  
superiore ai 5 gradi in occasione  
della manifestazione "SCHOOL  
PARTY 2024" presso la località del  
Borgo dello Stazzone prevista in data  
14/06/2024

Il Dirigente *ad interim*  
Arch. Aldo Misuraca

Il Responsabile del procedimento

Comm. dr. S. Navarra

Premesso che :

il giorno 14 giugno 2024, ci sarà la manifestazione denominata "SCHOOL PARTY 2024" presso il Borgo Stazzone;

**Considerato** che la Questura di Agrigento ha chiesto per eventi simili una regolamentazione della vendita delle bevande alcoliche e di asporto delle bevande in vetro alcoliche e non;

**Considerato** che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare l'asporto di bevande alcoliche in occasione della manifestazione di cui all'oggetto;

**Considerate** le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;

**Vista** la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: " Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**Considerato** che il numero elevato di persone presenti, soprattutto di giovane età, all'evento possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;

**Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

**Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;

**Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 – divieto di consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 – Ubriachezza
- ✓ Art. 689 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
- ✓ Art. 690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- ✓ Art. 691 – divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

**Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;

**Vista** la legge n 287 del 25/09/1991

**Visto** l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo statuto comunale;

Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;

**Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689;

**Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

### **PROPONE DI ORDINARE**

In occasione dell'evento denominato "SCHOOL PARTY 2024", che si terrà nel Borgo Stazzone la sera del 14 giugno 2024, il divieto di asporto di bevande alcoliche, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in il Borgo Stazzone, nell'arco temporale:

✓ **Dalle ore 14:00, del 14 giugno 2024 sino alle ore 08:00 del giorno 15 giugno 2024 nella zona interessata dall'evento.**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 1) Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 2) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 3) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superiori ai 5 gradi alcolici.

E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

### **Sanzioni previste**

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, li 12/06/2024

Il Responsabile del Procedimento  
Comm. Dr. *Salvatore* NAVARRA

Il Dirigente ad interim  
Arch. Aldo Misuraca

## IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

## ORDINA

In occasione dell'evento denominato "SCHOOL PARTY 2024", che si terrà nel Borgo Stazzone la sera del 14 giugno 2024, il divieto di asporto di bevande alcoliche, nonché di vendita bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in il Borgo Stazzone, nell'arco temporale:

- ✓ **Dalle ore 14:00, del 14 giugno 2024 sino alle ore 08:00 del giorno 15 giugno 2024 nella zona interessata dall'evento.**

le attività interessate dalla presente Ordinanza sindacale sono:

- 4) Vendita al dettaglio e distributori automatici;
- 5) Attività autorizzate al commercio fisso ed ambulante su aree pubbliche e private
- 6) Ristoranti, bar, Pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;

I titolari e gestori di esercizi commerciali di cui ai punti 2 e 3, muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in lattine o contenitori in vetro. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande superiori ai 5 gradi alcolici.

E' consentita la somministrazione e consumo esclusivamente in bicchieri di carta o plastica riciclabile nelle immediate vicinanze delle attività o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all' art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

### Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

## DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisgiacca.telecompost.it;

- b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
- c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
- d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.


#### **AVVERTE**

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

**Dr. Fabio TERMINE**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14 / 06 / 2024 al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. \_\_\_\_\_)

Il Responsabile della pubblicazione

\_\_\_\_\_

Sciacca, li .....